

## INDENNITA' DI MEDIAZIONE

Ai sensi dell'art. 16 del DM 180/2010 come modificato dal D.M. 145 del 06/07/2011 e dagli art.84 e 84 bis del D.L. n.69/2013 convertito dalla legge 98/2013, nonché del D.M. 139/2014 l'indennità complessiva di mediazione che ciascuna parte deve corrispondere è determinata sulla base delle seguenti voci:

**A) SPESE DI AVVIO.** Le spese di avvio sono dovute dalla parte istante al momento del deposito della domanda di mediazione, e dalla controparte al momento dell'adesione al primo incontro in mediazione ("incontro di programmazione" in cui il mediatore verifica con le parti le possibilità di proseguire il tentativo di mediazione). In caso di non proseguibilità, nessun compenso è dovuto per l'organismo di mediazione, sono dovute solo le spese di avvio da ciascuna parte.

Le spese di avvio sono pari:

- €40,00 per liti di valore inferiore ad €250.000,00
- €80,00 per liti di valore superiore ad €250.000,00

**B) SPESE DI MEDIAZIONE.** Le spese di mediazione comprendono sia i costi di amministrazione della procedura sia l'onorario del mediatore per la preparazione e lo svolgimento del tentativo di conciliazione. Le spese di mediazione, dovute qualora dopo il primo incontro di mediazione le parti abbiano deciso di proseguire nel tentativo di mediazione, se rientrano nei settori in cui il tentativo di conciliazione è condizione di procedibilità, sono *ex lege* ridotte di un terzo per i primi sei scaglioni, e della metà per i restanti, e non si applica alcun altro aumento a eccezione di quello previsto per il successo della mediazione.

### TABELLA A (ai sensi del D.M.180/2010)

#### Valore della lite - Spesa (per ciascuna parte)

**Fino a Euro 1.000: Euro 65;**  
**da Euro 1.001 a Euro 5.000: Euro 130;**  
**da Euro 5.001 a Euro 10.000: Euro 240;**  
**da Euro 10.001 a Euro 25.000: Euro 360;**  
**da Euro 25.001 a Euro 50.000: Euro 600;**  
**da Euro 50.001 a Euro 250.000: Euro 1.000;**  
**da Euro 250.001 a Euro 500.000: Euro 2.000;**  
**da Euro 500.001 a Euro 2.500.000: Euro 3.800;**  
**da Euro 2.500.001 a Euro 5.000.000: Euro 5.200;**  
**oltre Euro 5.000.000: Euro 9.200.**

**C) EVENTUALI AUMENTI DELLE SPESE DI MEDIAZIONE** Ai sensi dell'art. 16, comma 4, del DM 180/2010 come modificato dal D.M. 145 del 06/07/2011, l'importo massimo delle spese di mediazione per ciascun scaglione di riferimento:

1. può essere aumentato in misura non inferiore a un quinto tenuto conto della particolare importanza, complessità o difficoltà dell'affare;
2. deve essere aumentato in misura non superiore a un quarto in caso di successo della mediazione;
3. deve essere aumentato di un quinto nel caso di formulazione della proposta a sensi dell'articolo 11 del decreto legislativo.

**D) RIDUZIONE DELLE SPESE DI MEDIAZIONE** Ai sensi dell'art. 16, comma 4, del DM 180/2010 come modificato dal D.M. 145 del 06/07/2011, l'importo massimo delle spese di mediazione per ciascun scaglione di riferimento:

1. deve essere ridotto in un terzo per i primi sei scaglioni, e della metà per i restanti, nelle materie obbligatorie o nel caso in cui la mediazione sia disposta dal giudice e non si applica alcun altro aumento ad eccezione di quello previsto per il successo della mediazione;
2. nel caso di mancato accordo all'esito del primo incontro di mediazione nessun compenso è dovuto per l'organismo di mediazione

Il valore della lite è quello indicato nella domanda di mediazione; in caso il valore indeterminato, indeterminabile o vi sia naturale divergenze per la stima, il responsabile dell'organismo decide il valore, sino al limite di euro 250.000, e lo comunica alle parti prima dell'incontro di conciliazione. In ogni caso, se all'esito del procedimento di mediazione il valore risulta diverso, l'importo dell'indennità è dovuto secondo il corrispondente scaglione di riferimento.

### **MODALITA' DI PAGAMENTO**

Ciascuna parte deve corrispondere le spese di avvio prima del primo incontro di mediazione. In caso di proseguimento nel tentativo di mediazione, ciascuna parte deve corrispondere le spese di mediazione prima della fine del procedimento sia in caso di accordo positivo che di mancato accordo. Tutte le spese di mediazione non versate entro la fine del procedimento, tenuto conto delle diminuzioni e degli eventuali aumenti di legge, devono essere versate al termine della procedura e sono condizione per il rilascio del verbale positivo o negativo.

Tutti gli importi possono essere oggetto di modifica previo accordo delle parti e di Mediazione ADR srl. Le spese non previste dalla legge sono da ritenersi aggiuntive rispetto alle Tabelle delle indennità. **Tutti gli importi sono al netto di IVA.**